

**COMUNE DI VENTICANO – C.F. 80005130648 - Provincia di Avellino - DECRETO n. 2486 del 26/07/2011 Espropriazione Definitiva Suoli -LAVORI DI URBANIZZAZIONE DELLE AREE P.I.P. ALLA LOCALITÀ CASTEL DEL LAGO DEL COMUNE DI VENTICANO – OPERE DI II° LOTTO.-
Il Responsabile del Servizio**

Visto che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.206 del 6.4.2004 è stata definitivamente approvata la variante di ampliamento del P.I.P. in località Ilici S.Nicola e Castel del Lago del Comune di Venticano;

Che con Decreto n. PT 002228 del 27 febbraio 2004 il Ministero delle Attività Produttive ha approvato il Patto Territoriale Valle del Calore ammettendo a finanziamento le iniziative imprenditoriali e gli investimenti riportati nell'elenco ivi allegato, tra i quali, per Venticano, l'Ampliamento dell'area P.I.P., la realizzazione del Centro Servizi P.M.I. ed il Parcheggio Area Fiera;

Che con deliberazione G.C. n. 65 del 25.5.2005 è stato approvato il progetto esecutivo generale dei lavori di acquisizione e urbanizzazione delle aree dell'Ampliamento P.I.P. località Ilici – S.Nicola e Castel del Lago, finanziato:

per euro 2.969.627,17 con finanziamento in quota parte (€ 2.928.176,34) del Ministero delle Attività Produttive nell'ambito del Patto Territoriale "Valle del Calore" e in quota parte (€ 41.450,83) con fondi del bilancio comunale, che garantiscono la totale realizzazione del progetto PTAV05 e perciò delle opere originariamente previste;

per € 3.076.791,64 con i finanziamenti regionali capitalizzati concessi per le opere di I° lotto (€ 1.157.223,28 - Decreto Regionale n. 1281 del 28.8.2003) e le opere di II° lotto (€ 1.919.567,36 – Decreto Regionale n.473 del 21.12.2004) di cui viene richiesta la devoluzione, al fine di utilizzarli per la realizzazione delle opere infrastrutturali delle aree ricomprese nell'ampliamento PIP approvato e non contemplate nell'originaria stesura del progetto generale, in quanto non assoggettate a vincolo prima dell'approvazione di tale variante urbanistica;

Che con deliberazione G.C. n. 96 del 17.10.2005 è stato approvato il progetto esecutivo I° lotto dei lavori in riferimento per l'importo di € 2.969.627,17, finanziati con i fondi del Patto Territoriale "Valle del Calore" e per una residua quota di € 41.450,83 con i fondi comunali derivanti dalla vendita dei lotti P.I.P.;

Che con deliberazione G.C. n. 107 del 6.12.2005 è stato approvato il progetto esecutivo II° lotto dei lavori in riferimento per l'importo di € 3.076.791,64 da finanziare con mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti con oneri di ammortamento a totale carico della Regione Campania, a valere sui finanziamenti assegnati con decreti regionali n.1281 del 28.8.2003 e n.473 del 21.12.2004 dei quali è stata richiesta la devoluzione con istanza prot.n.3232 del 13.8.2005;

Che con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 7 del 10.2.2006 è stata approvata ed autorizzata la devoluzione dei finanziamenti richiesta come sopra;

Che con deliberazione G.C. n. 66 del 17/06/2006 è stato approvato, per le motivazioni ivi espresse, il progetto esecutivo rielaborato dei lavori di II° lotto per l'importo invariato di € 3.076.791,64;

Dato atto che l'approvazione della suddetta variante di ampliamento PIP comporta la dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere, edifici ed impianti in esso previsti e che i beni sui quali è prevista la realizzazione dell'opera sono sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio;

Che dagli atti risultano scrupolosamente osservate tutte le disposizioni concernenti la partecipazione degli interessati, sia mediante le prescritte comunicazioni o notificazioni dirette, sia mediante le forme di pubblicità, eventualmente sostitutive;

Visto l'elenco dei beni da espropriare così come catastalmente individuati nel Particellare Grafico e Descrittivo di Esproprio allegato al progetto esecutivo II° Lotto approvato con la citata delibera G.C. n. 66 del 17/06/2006;

Considerato che l'esecuzione delle opere si rendeva di particolare urgenza, in quanto finalizzata all'urbanizzazione delle aree destinate agli Insediamenti Produttivi e pertanto costituente attuazione necessaria e prioritaria tra gli obiettivi fissati dall'Amministrazione Comunale;

Che a norma dell'art. 6 della L. R. 14.8.1996 n.19 i conferimenti degli appalti delle opere pubbliche assistiti dall'intervento finanziario della Regione devono essere effettuati entro e non oltre 360 giorni dalla data di comunicazione del mutuo da parte della Cassa DD.PP. o di altro Istituto di Credito, ovvero di acquisizione della effettiva disponibilità finanziaria;

Che, pertanto, era indispensabile rispettare i tempi imposti dalle disposizioni regionali in sede di finanziamento delle opere e quindi dare concreto inizio ai lavori approvati, previa consegna dei suoli all'impresa appaltatrice;

Che, in ragione di quanto sopra esposto e motivato, l'avvio dei lavori in riferimento rivestiva carattere d'urgenza tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

Che, pertanto, si è ravvisata la necessità di emanare, senza particolari indagini e formalità, il decreto che ha determinato in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che disposto l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 23/02/2006 con la quale, l'Ufficio Espropriazioni è stato autorizzato all'occupazione anticipata dei suoli a norma dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Vista la determina Responsabile del Servizio n. 154/UTC del 02/11/2005 con la quale è stato stabilito in euro 4,15 il prezzo unitario a metro quadrato quale indennità provvisoria di esproprio da corrispondere alle ditte proprietarie delle aree ricadenti nella variante di ampliamento del P.I.P. alle località Ilice-S.Nicola e Castel del Lago;

Visto il Decreto del Responsabile del Servizio n. 3179 del 02/08/2006 con il quale è stata disposta l'occupazione d'urgenza ed è stata determinata d'urgenza in via provvisoria l'indennità di espropriazione dei suoli occorrenti alla esecuzione dei lavori di urbanizzazione della Aree P.I.P. alla località Ilici-San Nicola e Castel del Lago – Opere di II° Lotto;

Che con il sopra citato Decreto, notificato nei termini e modi di legge a tutte le ditte proprietarie, è stato, altresì, offerta alle ditte espropriande l'indennità provvisoria di esproprio dei suoli di che trattasi;

Che in data 18 settembre 2006 si è dato esecuzione al citato decreto n.3179/2006 con l'immissione in possesso dei beni ubicati alla frazione Castel del Lago necessari alla realizzazione delle opere di che trattasi, e con la redazione dei verbali dello stato di consistenza degli immobili occupati;

Che la ditta proprietaria BROGNA Gennaro, con apposito verbale di concordamento in data 20/09/2007 ha dichiarato di accettare l'indennità concordata con l'Ente Espropriante, chiedendone la relativa liquidazione;

Che nel prescritto termine dall'immissione in possesso dei citati suoli, nessuna comunicazione perveniva da parte della Società Alto Calore Servizi S.p.a. di Avellino, per cui la predetta ditta proprietaria è da ritenersi non concordataria con la determinazione dell'indennità di esproprio e la somma offerta con il citato decreto n. 3179/UTC del 02/08/2006 deve essere depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del comma 14, art. 20 della legge 08 giugno 2001 n.327, così come modificato dall'art 2, commi 89 e 90, della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), quale indennità di esproprio non accettata;

Che con Determina del Responsabile del Servizio n. 130/UTC del 08/08/2008 veniva liquidato l'acconto dell'80% delle indennità espropriative spettanti alla sopra citata ditta proprietaria concordataria;

Visto il frazionamento redatto dal geom. Colucciello Ciriaco e regolarmente approvato dall'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Avellino in data 09/01/2009 al n. 2009/AV0003935 dal quale risultano le superfici effettivamente occupate e da acquisire con il presente atto;

Visto che con Determina del Responsabile del Servizio n. 107/UTC del 10/07/2009 si è provveduto, sulla scorta delle superfici realmente occupate, al ricalcolo delle indennità di esproprio e alla liquidazione del saldo di spettanza ai proprietari dei predetti suoli, nonché, ai rispettivi coloni;

che con Ordinanza n. 2595 del 03/07/2009 il Responsabile del Servizio ha disposto, ai sensi e per l'effetto dell'art. 20, comma 14, così come modificato dall'art. 2, commi 89 e 90 della legge 24/2007 e dell'art. 26, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il deposito della somma di euro 809,25 in nome e per conto della ditta proprietaria non concordataria Società Alto Calore Servizi S.p.a. di Avellino – P. Iva: (00080810641), quale indennità di esproprio non accettata relativa al suolo di mq 195,00, ubicato alla frazione Castel del Lago, occupato per la esecuzione dei lavori di urbanizzazione delle Aree PIP;

Ritenuto di dover pronunciare l'espropriazione definitiva dei beni immobili occorsi alla esecuzione dei lavori di urbanizzazione delle Aree PIP alla frazione Castel del Lago, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma,9, del D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la planimetria catastale dei suoli da espropriare, giusta planimetria catastale n.T42719/2011 del 09/07/2011, estratta per ispezione telematica dal sito dell'Agenzia per il Territorio - Ufficio Provinciale di Avellino(allegato A).

VISTO il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità", come modificato dal D.Lgs. 27/12/2002 n. 302 ed in particolare gli artt. 20,22,23,24,25;

VISTO l'art. 2 commi 89 e 90 della Legge Finanziaria n. 244/2007;

Con i poteri di cui all'art. 107 del D.Lgvo 267/2000, conferiti con decreto sindacale n. 2156 del 25/05/2010;

DECRETA

1) - Per i fini di cui in premessa sono **definitivamente espropriati a favore del Comune di Venticano** (C.F. 80005130648) i suoli occupati per la esecuzione dei lavori di urbanizzazione delle Aree P.I.P. alla

località Ilice - S. Nicola e Castel del Lago– Opere di II° lotto, di proprietà delle ditte proprietari e di seguito indicate:

A) DITTA PROPRIETARIA: BROGNA Gennaro nato a Montemiletto(AV) il 12/07/1949 (C.F.:BRGGNR49L12F566M) - Area ubicata alla via Ponterotto, frazione Castel del Lago del Comune di Venticano, identificata catastalmente con le particelle nn. 834(Sem.Arb. 4, are 02, ca 69, RD € 0,35, RA 0,69), 835(Sem.Arb. 4, are 05, ca 23, RD € 0,68, RA 1,35), 836(Sem.Arb. 3, are 10, ca 46, RD € 4,32, RA 2,70), 837(Sem.Arb. 3, are 02, ca 30, RD € 0,95, RA 0,59), del foglio 2 del Comune di Venticano, Superficie complessiva espropriata mq 2.068,00 - confinante a NORD con restante suolo stessa ditta proprietaria a EST, con suolo di proprietà della società ADV.TE.SYS s.r.l. da Venticano, a SUD con strada comunale via Ponterotto, ad OVEST con suolo in ditta Brogna Maria e Oliviero Cristino - Indennità definitiva di esproprio e di occupazione pari ad euro 15.828,82, comprensiva di tutte le integrazioni e maggiorazioni spettanti, accettata dalla ditta proprietaria e debitamente pagata con mandato n. 935 del 29/08/2007, firmato e quietanzato per la definitiva acquisizione dei suoli. - Bene personale pervenuto alla predetta ditta esproprianda, con atto di donazione per notar Francesco Colarusso da Mirabella Eclano(AV), rogato in data 15/01/2003, rep. n. 33113, registrato in Ariano Irpino in data 31/01/2003 al n. 45 e trascritto presso l'Agenzia del Territorio-Ufficio Provinciale di Avellino al n. 2530 del Reg. Generale, n. 2009 del Reg. Part..

B) DITTA PROPRIETARIA: ALTO CALORE SERVIZI S.p.a. con sede in Avellino al Corso Europa n. 41- C.F. e P.I. 00080810641 - Area ubicata alla via Ponterotto, frazione Castel del Lago del Comune di Venticano, identificata catastalmente con le particelle nn. 844(Sem.Arb. 4, are 00, ca 28, RD € 0,04, RA 0,07), 845(Sem.Arb. 4, are 00, ca 49, RD € 0,06, RA 0,13), 846(Sem.Arb. 3, are 00, ca 98, RD € 0,40, RA 0,25), 847(Sem.Arb. 3, are 00, ca 20, RD € 0,08, RA 0,05) del foglio 2 del Comune di Venticano - Superficie complessiva espropriata mq 195,00 - confinante a NORD, con restante suolo stessa ditta proprietaria a EST e ad OVEST, con suolo intestato alla società ADV.TE.SYS. S.r.l da Venticano, a SUD con strada comunale via Ponterotto, - Indennità di esproprio determinata in euro 809,25, non accettata dalla ditta proprietaria e depositata presso la CASSA DD.PP., Ufficio Provinciale di Avellino con Ordinanza n. 2595 del 03/07/2009 emessa dal Responsabile del Servizio Tecnico e debitamente notificata alla ditta proprietaria, giusta quietanza di deposito n. 170 del 16/07/2009 emessa dalla Banca D'Italia sede staccata di Avellino.

2) - Il Comune di Venticano è autorizzato, pertanto, alla occupazione definitiva degli immobili acquisiti in proprietà.

Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

3) - Il presente decreto in esenzione dell'imposta di bollo, di registro, ipotecarie e catastali ai sensi dell'art. 70 del Decreto Legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sarà registrato e notificato ai proprietari nei termini prescritti e nelle forme degli atti processuali civili, nonché trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di Avellino e pubblicato sul B.U.R.C. della Regione Campania.

Vengono autorizzate le volture catastali e le trascrizioni del presente atto presso i competenti Uffici del Catasto e dei Registri immobiliari di Avellino con esonero per il sig. Conservatore dei Registri Immobiliari medesimi da ogni responsabilità al riguardo.

4) - Al presente atto viene allegato sotto la lettera B) il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato ai sensi dell'art. 30, comma 3 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, dal quale si evince che, secondo il Piano Regolatore Generale il predetto suolo è classificato urbanisticamente come Zona destinata ad Attrezzature Scolastiche e che dalla data di rilascio dello stesso non sono intervenute modificazioni urbanistiche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 – comma 1 – della L. 21 novembre 2000 n.353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) si prende atto che l'area oggetto del presente atto di acquisizione non è stata percorsa dal fuoco negli ultimi quindici anni e che la stessa non è limitrofa ad aree percorse dal fuoco.

Ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 viene portato a conoscenza delle parti che i dati personali contenuti nel presente atto di cessione volontaria saranno trattati e comunicati a terzi esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia.

Venticano lì 26/07/2011

F.to **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
Dott. Gerardo Giuseppe Colarusso